REGOLAMENTO (CE) N. 1890/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione (3) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 (4), ha fissato le modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli;

considerando che i corsi medi rappresentativi dei prodotti importati da paesi terzi non possono essere considerati significativi a livello comunitario se corrispondono a quantità inferiori a una tonnellata; che non occorre pertanto che gli Stati membri comunichino tali corsi alla Commissione;

considerando che dopo sette giorni di applicazione invariata di un valore forfettario all'importazione per un prodotto di un'origine data è lecito ritenere che le importazioni di tale prodotto siano temporaneamente terminate; che occorre dunque sopprimere il suddetto valore;

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 ha istituito un meccanismo di constatazione dei prezzi sui mercati rappresentativi ai fini della fissazione di un valore forfettario all'importazione che serva a determinare il valore dei prodotti importati in conto consegna prima della loro classificazione tariffaria; che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1558/96 della Commissione (5), alle pere e alle prugne originarie dei paesi associati dell'Europa centrale ed importate a fini di trasformazione si applicano, per periodi determinati del 1996, prezzi di entrata distinti; che per i prodotti suddetti, i quali non sono venduti in conto consegna sui mercati rappresentativi, può essere introdotto un meccanismo di constatazione diretta dei prezzi per la loro classificazione tariffaria; che tale meccanismo può comportare la sola classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi sulla base o del loro prezzo fob, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, o del valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3223/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

«Se i quantitativi totali di cui alla lettera b) sono inferiori a 1 tonnellata, i relativi corsi non sono comunicati alla Commissione».

2) All'articolo 4, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia essi non sono più applicabili se durante sette giorni consecutivi nessun corso medio rappresentativo è comunicato alla Commissione.»

3) Per il 1996, l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
(3) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
(4) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.
(5) GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 10.
(6) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
(7) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
0702 00 15	Pomodori	Dal 1° gennaio al 31 marzo
0702 00 20		Dal 1° al 30 aprile
0702 00 25		Dal 1° al 14 maggio
0702 00 30		Dal 15 al 31 maggio
0702 00 35		Dal 1° giugno al 30 settembre
0702 00 40		Dal 1° al 31 ottobre
0702 00 45		Dal 1° novembre al 20 dicembre
0702 00 50		Dal 21 al 31 dicembre
0707 00 10	Cetrioli	Dal 1° gennaio a fine febbraio
0707 00 15	Cetrioli	Dal 1° marzo al 30 aprile
ex 0707 00 20	Cetrioli diversi da quelli destinati alla trasformazione	Dal 1° al 15 maggio
ex 0707 00 25	Cetrioli diversi da quelli destinati alla trasformazione	Dal 16 maggio al 30 settembre
ex 0707 00 30	Cetrioli diversi da quelli destinati alla trasformazione	Dal 1° al 31 ottobre
0707 00 35	Cetrioli	Dal 1° al 10 novembre
0707 00 40	Cetrioli	Dall'11 novembre al 31 dicembre
0709 10 40	Carciofi	Dal 1° novembre al 31 dicembre
0709 10 10		Dal 1° gennaio al 31 maggio
0709 10 20		Dal 1° al 30 giugno
0709 90 71	Zucchini	Dal 1° al 31 gennaio
0709 90 73		Dal 1° febbraio al 31 marzo
0709 90 75		Dal 1° aprile al 31 maggio
0709 90 77		Dal 1° giugno al 31 luglio
0709 90 79		Dal 1° agosto al 31 dicembre
0805 10 61	Arance dolci, fresche	Dal 1° al 31 dicembre
0805 10 65		
0805 10 69		
0805 10 01		Dal 1° gennaio al 31 marzo
0805 10 05		
0805 10 09		
0805 10 11		Dal 1° al 30 aprile
0805 10 15		
0805 10 19		
0805 10 21		Dal 1° al 15 maggio
0805 10 25		
0805 10 29		
0805 10 31		Dal 16 al 31 maggio
0805 10 33		
0805 10 35		
0805 20 31	Clementine	Dal 1° novembre al 31 dicembre
0805 20 11		Dal 1° gennaio a fine febbraio

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
0805 20 33 0805 20 35 0805 20 37 0805 20 39	Mandarini, compresi tangerini, satsuma, wilkings e simili ibridi di agrumi	Dal 1° novembre al 31 dicembre
0805 20 13 0805 20 15 0805 20 17 0805 20 19		Dal 1° gennaio a fine febbraio
0805 30 30	Limoni	Dal 1° giugno al 31 ottobre
0805 30 40		Dal 1° novembre al 31 dicembre
0805 30 20		Dal 1° gennaio al 31 maggio
0806 10 40	Uve da tavola (1)	Dal 21 luglio al 31 ottobre
0806 10 50		Dal 1° al 20 novembre
0808 10 71 0808 10 73 0808 10 79	Mele (2)	Dal 1° al 31 luglio
0808 10 92 0808 10 94 0808 10 98		Dal 1° agosto al 31 dicembre
0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59		Dal 1° gennaio al 31 marzo
0808 10 61 0808 10 63 0808 10 69		Dal 1° aprile al 30 giugno
0808 20 47	Pere (3)	Dal 1° al 15 luglio
0808 20 51		Dal 16 al 31 luglio
ex 0808 20 57 (4)		Dal 1° agosto al 31 ottobre
0808 20 67		Dal 1° novembre al 31 dicembre
0808 20 31		Dal 1° gennaio al 31 marzo
0808 20 37		Dal 1° al 30 aprile
0809 10 20	Albicocche	Dal 1° al 20 giugno
0809 10 30		Dal 21 al 30 giugno
0809 10 40		Dal 1° al 31 luglio
0809 20 39	Ciliege "altre"	Dal 21 al 31 maggio
0809 20 49		Dal 1° giugno al 15 luglio
0809 20 59		Dal 16 al 31 luglio
0809 20 69		Dal 1° al 10 agosto
0809 30 21 0809 30 29	Pesche e pesche noci	Dall'11 al 20 giugno
0809 30 31 0809 30 39		Dal 21 giugno al 31 luglio
0809 30 41 0809 30 49		Dal 1° agosto al 30 settembre
0809 40 20	Prugne	Dall'11 al 30 giugno
ex 0809 40 30 (5)		Dal 1° luglio al 30 settembre

(1) Escluse le uve Imperatore del codice NC 0806 10 21, dal 1° al 31 gennaio.

(2) Escluse le mele da sidro del codice NC 0808 10 10, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre.

(3) Escluse le pere da sidro del codice NC 0808 20 10, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre.

(4) Escluse le pere originarie dei paesi associati dell'Europa centrale (Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Romania), destinate alla trasformazione, dal 1° agosto al 31 ottobre 1996.

(5) Escluse le prugne originarie dei paesi associati dell'Europa centrale (Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Romania), destinate alla trasformazione, dal 31 luglio al 30 settembre 1996.

Parte B

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
ex 0707 00 20 ex 0707 00 25 ex 0707 00 30	Cetrioli destinati alla trasformazione	Dal 1° al 15 maggio Dal 16 maggio al 30 settembre Dal 1° al 31 ottobre
0809 20 31 0809 20 41 0809 20 51 0809 20 61	Ciliege acide	Dal 1° al 31 maggio Dal 1° giugno al 15 luglio Dal 16 al 31 luglio Dal 1° al 10 agosto
ex 0808 20 57	Pere originarie dei paesi associati dell'Europa centrale (Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Romania), destinate alla trasformazione	Dal 1° agosto al 31 ottobre 1996
ex 0809 40 30	Prugne originarie dei paesi associati dell'Europa centrale (Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Romania), destinate alla trasformazione	Dal 31 luglio al 30 settembre 1996»